



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

*Il Presidente - Der Präsident - Le Président*

Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 2892645  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0001519/P

del: 28/01/2015

00187

Egregio Signor  
Dott. RAFFAELE CANTONE  
Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione  
Via M. Minghetti, 10  
R O M A

Egregio Presidente Cantone,

Le scrivo in relazione alla Delibera A.N.A.C. n. 148/2014 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità" con la quale il Consiglio dell'Autorità ha deciso – ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – di richiedere agli O.I.V. o alle strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni, di attestare al 31.12.2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

La citata delibera n. 148/2014 è rivolta indistintamente agli OIV (ai quali spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) o ad altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (articolo 11, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Rimangono esclusi dal campo di applicazione della delibera n. 148/2014 gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionale, regionali o locali e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nell'articolo 11, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013, che saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal d. l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 144.

Non vi è dubbio dunque che la delibera n. 148/2014 si rivolga anche alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali delle stesse ed agli altri enti ad ordinamento regionale: Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano; Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

Mi corre pertanto l'obbligo di segnalarLe la legge regionale T.-A.A. 29 ottobre 2014, n. 10, recante "Disposizioni in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 44/I-II del 4 novembre 2014 (<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2014/44/S1/S144140195878.pdf>).

Com'è noto, l'articolo 49 ("*Norme transitorie e finali*") comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 prevede la facoltà delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti, di individuare forme e modalità diverse di applicazione delle disposizioni recate dal decreto stesso:

*"4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti".*

Sulla base di tale clausola di salvaguardia, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, anche al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti e l'applicazione di norme (quelle statali, perlopiù in origine non direttamente applicabili agli enti ad autonomia speciale) non coerenti con la disciplina regionale, fin dal maggio 2013 approvò una disposizione (articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2013 n. 3) che prevedeva l'obbligo per la Regione di adeguare il proprio ordinamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla L. 190/2012 entro il termine previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266.

In particolare il secondo comma del citato articolo 3 l.r. n. 3/2013 disponeva che:

*"La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia".*

Peraltro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si era già sollecitamente adeguata, con l'articolo 7 ("*Misure di trasparenza*") della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18 (Amministrazione aperta) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che già prevedeva l'obbligo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 alle disposizioni recate dallo stesso articolo:

**"Art. 7 Misure di trasparenza.**

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

2. Gli enti indicati al comma 1 possono, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita l'individuazione del beneficiario.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Si noti inoltre che il citato comma 4 dell'articolo 18 del d.l. n. 83/2012, prevedendo l'obbligo di conformarsi e stabilendo all'uopo il termine del 31/12/2013, di per se stesso escludeva l'applicazione diretta della disposizione.

Quanto alla disciplina sul piano triennale di prevenzione della corruzione contenuta nella l. 190/2012 e a quella sulle inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d. lgs. 39/2013, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha ritenuto che le stesse fossero direttamente applicabili nel proprio territorio e in tal senso ha diramato istruzioni agli enti a ordinamento regionale (comuni, camere di commercio, aziende pubbliche di servizi alla persona).

Si fa presente che la Regione autonoma Trentino Alto Adige aveva comunicato quanto sopra – fin dall'agosto 2013 – alla Presidente della CIVIT, come risulta dalla nota che si allega.

La legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 rappresenta dunque l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. n. 3/2013.

In particolare l'articolo 1 (*"Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – Accesso civico – Amministrazione aperta"*) della l.r. n. 10/2014 dispone che:

**"Art. 1 Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – Accesso civico – Amministrazione trasparente.**

1. In adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 24, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 34 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:

- a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;
- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere c) e d). Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio. Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime;
- d) l'articolo 15 del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
- e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;
- f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;
- h) in luogo di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto, alle finalità del medesimo si provvede mediante la pubblicazione dei dati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di controllo sulle imprese o in materia di sportello telematico per le attività produttive;
- i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
- l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia;

- m) in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 43 del decreto il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;
- n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
- o) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

2. Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.

4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

5. Nel comma 2 dell'articolo 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni le parole: "per almeno dieci anni" sono sostituite dalle parole: "per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione";

6. All'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "per un periodo non inferiore a dieci anni" sono sostituite dalle parole: "per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione" e dopo le parole: "che dispongono" sono aggiunte le parole: ", per un importo superiore a mille euro";
- b) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
- c) nel comma 2 le parole: ", con deliberazione del proprio organo esecutivo," sono soppresse;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro."

7. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni è abrogato.

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni."

La legge regionale n. 10/2014 è entrata in vigore il giorno 19 novembre 2014. Il termine stabilito dal comma 9 dell'articolo 1 della l.r. n. 10/2014 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) verrà dunque a scadenza il giorno 19 maggio 2015.

In relazione al paragrafo 4.2 ("*Vigilanza d'ufficio*") della delibera ANAC n 148/2014, Le chiedo di voler tenere conto della peculiare disciplina legislativa regionale nel Rapporto che sarà pubblicato dall'ANAC ai termine dell'attività di verifica e vigilanza circa l'avvenuta pubblicazione – entro la data del 31 gennaio 2015 – della Griglia di rilevazione, del Documento di attestazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell'Allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/2013:

- escludendo *tout court* dalla rilevazione la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli enti ad ordinamento regionale (enti locali; C.C.I.A.A. di Trento e di Bolzano; APSP aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano);
- ovvero specificando – caso per caso – il fondamento normativo della mancata pubblicazione.

Le chiedo inoltre di voler considerare nella predisposizione dei prossimi provvedimenti le specificità normative dell'ordinamento regionale. Gli uffici di questa amministrazione sono disponibili a un confronto con le Sue strutture per definire e chiarire l'ambito normativo o eventuali aspetti procedurali.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

- dott. Ugo Rossi -



Allegati: c.s.